



BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI NEI SERVIZI DELL'UNIVERSITÀ A.A. 2021/2022

Articolo 1

Visto l'articolo 11 del Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti forme di collaborazione degli studenti in attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti all'attività di docenza, allo svolgimento di esami e all'assunzione di responsabilità amministrative;

visto l'allegato regolamento attuativo e le risorse destinate a ciascun centro di costo;

è indetto per l'anno 2022 un concorso per l'assegnazione di un numero minimo di **29** collaborazioni nei Servizi sotto elencati, per un totale massimo di 4.350 ore, così ripartite:

n. 1.500 ore	per attività di assistenza presso la Biblioteca
n. 450 ore	per attività da svolgersi presso il Servizio Relazioni Internazionali
n. 300 ore	per attività da svolgersi presso il Servizio Orientamento
n. 300 ore	per attività da svolgersi presso il Career Service
n. 300 ore	per attività da svolgersi in supporto al Presidio di Qualità/Segreteria Studenti
n. 300 ore	per attività da svolgersi presso il Servizio per il Diritto allo studio
n. 300 ore	per attività da svolgersi presso il laboratorio I-Fab
n. 300 ore	per attività di supporto all'Associazione LIUC Alumni
n. 300 ore	per attività da svolgersi presso i Sistemi Informativi
n. 300 ore	per attività da svolgersi presso il Servizio Comunicazione e Immagine

Articolo 2

Ciascuna collaborazione comporterà da un minimo di 50 a un massimo di 150 ore di attività, da ripartirsi secondo le esigenze interne delle singole strutture. In caso di necessità ulteriori, approvate dalla Direzione Generale, le ore potranno essere aumentate fino al massimo previsto dall' art. 11 del citato D. Lgs. 29 marzo 2012 nr. 68.

Articolo 3

Il compenso per le suddette attività è fissato in euro 9,00 (nove/00) orarie.

Articolo 4

Sono ammessi a partecipare al concorso gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea nell'a.a. 2021/2022 che abbiano superato almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto, con riferimento all'anno di iscrizione, a partire dal primo anno di immatricolazione assoluta fino all'iscrizione al primo anno fuori corso; sono inoltre ammessi gli studenti iscritti o preimmatricolati entro il 30 settembre 2021 al primo anno di un corso di laurea magistrale biennale, valutati in base alla carriera di primo livello, i quali potranno essere incaricati solo dopo la regolarizzazione dell'iscrizione al corso di laurea magistrale.

Sono esclusi gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennali, gli studenti che, intendendo laurearsi entro le sessioni dell'anno accademico 2020/2021, non rinnovano l'iscrizione e gli studenti già in possesso di un titolo di studio dello stesso livello di quello frequentato nell'a.a. 2021/2022.

Articolo 5

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli studenti interessati sono tenuti a presentare apposita domanda, iscrivendosi on line all'indirizzo <https://self.liuc.it/dsu> e fornendo gli allegati richiesti, a partire da settembre ed entro e non oltre **lunedì 8 novembre 2021** (necessaria l'**Attestazione I.S.E.E.** per le agevolazioni per il Diritto allo studio universitario in corso di validità).

Gli studenti potranno presentare domanda di collaborazione specificando il Servizio presso il quale intendono lavorare tra quelli indicati all'Articolo 1, segnalando due eventuali opzioni alternative.

Articolo 6

La scelta degli studenti a cui affidare le collaborazioni sarà effettuata sulla base di graduatorie, una per ogni Servizio (in base alla scelta prioritaria espressa), esaminate da una Commissione composta dal Direttore Generale o da Suo delegato, dalla responsabile per il Servizio per il Diritto allo studio e dai responsabili dei Servizi che hanno richiesto le collaborazioni.

La valutazione dei candidati verrà effettuata in base ai seguenti parametri:

- numero di crediti conseguiti entro la sessione autunnale dell'a.a. 2020/2021, convenzionalmente stabilita **al 30/09/2021**, e continuità curriculare (trasferimenti da altra università, re-iscrizione dopo rinuncia agli studi, iscrizioni fuori corso presso l'Università Cattaneo - LIUC o presso altra università);
 - media ponderata delle votazioni conseguite;
 - condizioni economico/reddituali del nucleo familiare in base ad Attestazione I.S.E.E. rilasciata nel corso del 2021;
 - precedenti esperienze lavorative attinenti il Servizio scelto in via prioritaria;
 - esito prova pratica di idoneità differenziata o colloquio attitudinale, se richiesti dal responsabile del Servizio scelto.
- A parità di curriculum formativo prevarranno le condizioni economiche più disagiate.

Le graduatorie per Servizio saranno formulate entro il **15 dicembre 2021** e rese pubbliche mediante il sito web d'Ateneo. In caso di rinunce, sostituzioni, o sopravvenute necessità d'ufficio, approvate dalla Direzione Generale, le collaborazioni verranno affidate procedendo in ordine di graduatoria agli studenti validamente inseriti nell'elenco dei non assegnatari.

Articolo 7

Il compenso, quale determinato dall'Articolo 3 del presente bando, verrà corrisposto in un'unica rata posticipata subordinatamente alla presentazione di una lettera, a firma del Responsabile del Servizio o dell'Ufficio, che autorizza il pagamento sulla scorta di una valutazione dell'operato dello studente chiamato a fornire la propria collaborazione. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario su conto intestato o cointestato allo studente assegnatario.

Articolo 8

I dati personali, forniti in relazione al presente Bando, saranno trattati secondo le norme contenute nel Reg. UE 2016/679, con particolare riguardo ai principi generali di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento, ovvero trattati in modo lecito, corretto e trasparente, raccolti esclusivamente per le finalità relative al Bando, in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate. I dati relativi alle condizioni economiche e personali, saranno trattati secondo quanto dispone l'art. 9 del Regolamento, relativamente ai quali, con la adesione al Bando, ne viene autorizzato espressamente il trattamento nei modi previsti dal Regolamento, potendo verificare la policy generale in tema di trattamento dei dati personali al seguente indirizzo: <http://www.liuc.it/privacy-policy/informativa-resa-allinteressato-trattamento-la-comunicazione-dei-dati-personali/>

Castellanza, 6 luglio 2021

Il Direttore Generale
Dott. Massimo Colli



REGOLAMENTO DELLE COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI AI SERVIZI DELL'UNIVERSITÀ

Articolo 1

La collaborazione degli studenti dei corsi di laurea al funzionamento dell'Università, a norma dell'art. 11 del Decreto Legislativo 29/3/2012 nr. 68, può essere attivata per i seguenti servizi:

- a) assistenza per l'agibilità, funzionamento e custodia di biblioteche, raccolte di libri e documenti, laboratori, spazi di studio e altre strutture didattiche e scientifiche;
- b) assistenza per l'agibilità, funzionamento e custodia di strutture informatiche, schedatura, memorizzazione o registrazione di dati;
- c) assistenza per il funzionamento del Servizio Career Service;
- d) assistenza alle attività del Servizio Relazioni internazionali;
- e) assistenza alle attività del Servizio Orientamento e rapporti con le scuole;
- f) assistenza nella raccolta dati per l'ufficio di supporto al Presidio di qualità;
- g) assistenza per le attività extra-didattiche;
- h) assistenza alle attività del Servizio per il Diritto allo studio;
- i) assistenza alle attività della Business School, di Fundraising e di supporto all'Associazione LIUC Alumni;
- j) assistenza agli studenti tramite attività di tutoraggio;
- k) assistenza ad eventuali altri uffici, laboratori, centri di ricerca, che ne facciano richiesta alla Direzione Generale.

In nessun caso le attività di supporto di cui al comma precedente possono comportare l'assunzione di compiti di gestione da parte dei soggetti ivi indicati.

Articolo 2

Le collaborazioni di cui all'articolo 1 si svolgeranno di norma all'interno dei locali dell'Università o comunque di spazi utilizzati dall'Università o adibiti temporaneamente alla promozione delle proprie attività.

Articolo 3

I Centri di spesa che intendono avvalersi dei servizi di cui al precedente articolo 1 presentano domanda al Servizio per il Diritto allo Studio nel termine fissato dalla Direzione Generale.

Nella domanda dovranno essere indicati:

- le motivazioni del ricorso alla collaborazione degli studenti;
- il numero di ore/studente complessivamente richieste per l'anno accademico, fino ad un numero massimo di 150 ore per studente (elevabile in caso di ulteriori necessità fino a 200 ore);
- le eventuali capacità richieste agli studenti di cui è richiesta la collaborazione.

Articolo 4

Esaminate le domande, il Comitato esecutivo delibera sulla scorta delle disponibilità di bilancio, gli importi da destinare ai Centri di spesa richiedenti.

Articolo 5

L'Università provvede annualmente ad emanare e a rendere pubblico entro fine luglio un Bando per la presentazione delle domande di collaborazione da parte degli studenti.

Nel Bando dovranno essere specificate il numero minimo di collaborazioni previste.

La scelta degli studenti cui affidare le collaborazioni sarà effettuata sulla base di graduatorie stilate da una Commissione composta dal Direttore Generale o da suo delegato, dalla responsabile del servizio per il Diritto allo Studio e dai responsabili dei Servizi che hanno richiesto le collaborazioni. La valutazione sarà effettuata sulla base del numero di crediti conseguiti, delle votazioni riportate e della continuità curricolare, nonché delle condizioni economico/reddituali del nucleo del richiedente in base all'Attestazione ISEE; potranno essere considerate anche esperienze attinenti il servizio presso il quale viene presentata la domanda e l'esito di una eventuale prova o colloquio attitudinale presso i vari uffici.

Articolo 6

La Commissione di cui all'articolo 5 formula la graduatoria entro 40 giorni dalla scadenza del bando.

Articolo 7

Il rapporto di collaborazione si costituisce per l'anno solare successivo con la sottoscrizione di un atto di impegno contenente:

- l'oggetto e la durata della collaborazione;
- le modalità di pagamento del corrispettivo economico della collaborazione;
- estremi della copertura assicurativa contro gli infortuni.

Articolo 8

L'importo del corrispettivo economico della collaborazione è determinato nell'atto di delibera indicato dall'art. 4.

Castellanza, 6 luglio 2021

Il Direttore Generale
Dott. Massimo Colli